

Camera quegli altri provvedimenti che anche dall'esperienza potessero essere suggeriti in aggiunta a quelli contenuti in questo disegno di legge. (*Commenti*).

Quelli che credono con me che questa legge sia già sufficiente per soddisfare tutte le legittime aspirazioni della industria vinicola, l'accetteranno volentieri e senza alcuna riserva; chi invece crede che in essa non ci sia tutto quanto occorra ed è desiderabile, l'accetterà ugualmente come un buon acconto, e potrà riservarsi di presentare, di sua iniziativa, altre proposte, a suo tempo, se non lo farà il Governo. Con questa dichiarazione, io credo che anche l'onorevole Pantano non vorrà insistere nel suo emendamento e che la Camera, se mai egli vi insistesse, vorrà non accoglierlo e vorrà approvare invece la proposta concordata con la Commissione.

Una sola parola voglio aggiungere, ed è che si è introdotto oltre il beneficio largo dato alla distillazione del vino, portando l'abbuono al 30 per cento, anche un altro beneficio non lieve a favore delle cooperative, non solo perchè si è aggiunto l'uno per cento, che può parere poca cosa, ma anche, ed assai più, perchè si è modificata la definizione delle cooperative e la si è allargata in modo da corrispondere a tutti i desideri dei nostri colleghi pugliesi e dei rappresentanti di regioni dove esistono distillerie cooperative di vino e di vinacce. Nella legge vigente il favore accordato alle cooperative è per la definizione assai ristretto ed angusto, poichè non comprende che la distillazione del vino e delle vinacce prodotti nei fondi dei distillatori e fatta in distillerie situate nei fondi medesimi: ora invece, con la definizione introdotta, d'accordo con la Commissione e col Comitato dei deputati, dirò più vinofili, si ammettono al beneficio tutte le cooperative che distillano, non soltanto vino e vinacce prodotte nei fondi di proprietà dei soci o da essi coltivati, ma anche vini e vinacce di uve provenienti da fondi altrui, quando siano vinificate da soci della cooperativa. Credo che questa aggiunta sia assai più giovevole alla distillazione cooperativa del vino e delle vinacce di quello che sarebbe un aumento nella percentuale dell'abbuono.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

**Rubini.** Chiedo innanzi tutto alla Camera che mi consenta di dire ancora qualche parola su questo argomento perchè mi sembra che la Camera si dimostri premurosa di arrivare in fondo per deliberare.

*Voci.* Parli, parli.

**Rubini.** Esporrò brevemente la mia opinione. Io ho udito le dichiarazioni concilianti che ha testè fatte l'onorevole ministro delle finanze, e mi permetto di pregarlo di andare un poco più in là di una semplice dichiarazione. A me pare, dopo aver ponderato il problema e non volendo soffermarmi sopra i tanti conti così disparati che abbiamo qui udito intorno agli effetti della reciproca concorrenza interna fra le varie specie di alcool, a me pare che esista una sperequazione reale rapporto all'abbuono che si vorrebbe dare alla distillazione delle vinacce da un diverso punto di vista. Mentre sono più che lieto di vedere approvato un disegno di legge come questo che favorisce il lavoro nazionale, non vorrei però col medesimo disegno dare una ferita grave ad interessi così rispettabili, e che stanno in cima, si può dire, al pensiero di tutti noi, quali sono gli interessi della enologia e della agricoltura. Ora, ripeto, a me pare che il trattamento che col disegno di legge si vorrebbe fare allo spirito tratto dalle vinacce quando anche non sia realmente deficiente (non entro a discorrere di ciò perchè la cosa sarebbe troppo lunga) nei riguardi della concorrenza interna, sia però deficiente nei rapporti della concorrenza estera.

L'onorevole ministro delle finanze ha giustamente detto che gli abbuoni non possono riguardarsi come una tutela contro la concorrenza estera, perchè contro questa vi è già la protezione del dazio, ma si devono riguardare come compenso per le perdite differenti a cui vanno incontro le varie materie prime nazionali che si impiegano nella produzione dello spirito.

In tali termini, se non m'inganno, si è espresso l'onorevole ministro e cioè che questi abbuoni sono dati in compenso graduato dalle perdite a cui va incontro la distillazione nell'impiego delle varie materie prime nazionali, affinchè il trattamento reciproco non abbia a discostarsi da quello che può sembrare il vero ed il giusto. Ed io lo intendo anche così. Ma tuttavia non bisogna disconoscere che l'abbuono funzioni anch'esso, nei rapporti della concorrenza estera, come un elemento di moderazione e di protezione contro la concorrenza medesima specialmente se artificiosa. Ed ecco perchè io dicevo a questo riguardo che l'abbuono che si vuole consentire del 20 per cento alla distillazione delle vinacce, mi pare che peggiori le condizioni delle cose ed esponga lo spirito tratto dalle vinacce, assai più dei